**Uffici ecclesiastici[[1]](#footnote-1)**

a) Nozione

Secondo il can. 145, si chiama *ufficio ecclesiastico* qualunque *incarico costituito stabilmente da esercitarsi per un fine spirituale*. Questa definizione — che accoglie e completa le direttive della riforma promossa in questa materia dall’ultimo Concilio (cf. PO, 20; *vide* IV, 2, b) — sottolinea la *stabilità oggettiva* dell’ufficio, spiegando la sua classificazione come via *istituzionale* di organizzazione delle funzioni pubbliche. Mediante questo strumento tecnico vengono raggruppati in modo permanente un insieme di responsabilità, funzioni, poteri, facoltà e attribuzioni, *istituzionalizzandoli*.

Così, ogni ufficio costituisce una realtà giuridica *oggettiva e stabile*, distinta dalla persona concreta che lo esercita in ciascun momento (*titolare* dell’ufficio), e indipendentemente dal suo patrimonio giuridico *personale* e dalla sua attività *particolare* o *ufficiosa*. In questo modo, l’ufficio risulta una tecnica adeguata per assegnare ed organizzare con ordine, stabilità e certezza diverse funzioni pubbliche ecclesiali, così che il suo esercizio permanente non subisca sostanzialmente vicissitudini delle persone che si succedono nella sua titolarità. Per es. l’ufficio di vicario generale (*vide* XVIII, 4, a) ha alcune funzioni, competenze e poteri giuridici oggettivamente determinati, nei loro aspetti fondamentali, dal Diritto (cf. can. 475 ss.), in modo che la designazione di un soggetto all’esercizio di questo ufficio non comporta che la nomina quale funzione e quali facoltà concrete riceverà per adempierlo. E alla cessazione dell’incarico, l’ufficio non scompare né si disgregano le competenze e le attribuzioni che gli sono proprie, ma rimane *vacante*, in attesa che venga designato giuridicamente un altro titolare che lo ricopra.

b) Classificazione

Gli uffici ecclesiastici possono essere differenziati in base a diversi criteri, che danno luogo a classificazioni più o meno ampie. Le più importanti sono le seguenti:

Uffici di *istituzione divina*, che sono per ciò stesso essenziali alla struttura della Chiesa, e uffici di *istituzione ecclesiastica* (cf. can. 145 § 1).

Sono di istituzione divina quello del Romano Pontefice, successore di Pietro; quello del Collegio episcopale, che succede al Collegio Apostolico; e quello del Vescovo diocesano, che presiede come vicario di Cristo la Chiesa particolare affidata alla sua guida pastorale.

Uffici *principali*, che presiedono in nome proprio le comunità di fedeli o *circoscrizioni* in cui si organizza la Chiesa (*vide infra*: 4), e uffici *ausiliari*, che collaborano all’esercizio di alcune funzioni appartenenti interamente agli uffici principali.

Sono uffici principali: il Romano Pontefice per la Chiesa universale ed i vescovi diocesani nelle loro diocesi (sono equiparati a questi gli altri prelati che sono a capo con potestà *propria a* circoscrizioni ecclesiastiche distinte dalla diocesi: prelature e abbazie territoriali, prelature personali, ordinariati, ecc.). Tra quelli ausiliari, hanno particolare importanza i diversi uffici vicari previsti dal Diritto (vicario generale, vicari episcopali, vicario giudiziale, ecc.).

Uffici *con cura delle anime*, per i quali si richiede l’esercizio dell’ordine sacro — e, pertanto, possono essere affidati solamente a chierici; e solo a sacerdoti se la cura delle anime è *piena* (cf. can. 150)—, e *senza cura delle anime*.

Sono uffici con la cura delle anime, per es., quelli del parroco e del cappellano; e senza cura delle anime, per es., quello del giudice ecclesiastico.

Uffici *con potestà (ordinaria) di giurisdizione*, che può essere propria o vicaria (cf. can. 131); e *senza potestà di giurisdizione* (cf. can. 129).

Sono uffici con giurisdizione gli istituti per l’esercizio diretto della funzione di governo della Chiesa, per es., quello del Vescovo diocesano (potestà propria), quelli del vicario generale o giudiziale (potestà vicaria); e senza giurisdizione, per es., quello del notaio o del professore.

c) Provvista dell’ufficio

Si definisce genericamente *provvisione canonica* (cf. can. 146) l’*insieme di atti realizzati per nominare validamente il titolare di un ufficio vacante* (cf. can. 153 § 1). La provvista dell’ufficio può essere effettuata mediante le seguenti modalità: *libero conferimento* (da *confero*: conferire, concedere), *istituzione* con previa *presentazione*, *elezione* con *conferma,* *semplice elezione*, *postulazione* (cf. can. 147).

*Libero conferimento*. Un ufficio è di libero conferimento quando l’autorità da cui dipende può designare liberamente il titolare (cf., per es., can. 157), sempre che la persona scelta possegga le condizioni ed i requisiti stabiliti dal Diritto per l’adempimento di quest’ufficio (cf. can. 149).

*Istituzione*. E’ il procedimento che si segue quando una persona o un gruppo di persone (per es. un capitolo) ha *diritto di presentazione*, cioè, di designare il candidato ad un ufficio. In questi casi, la provvisione dell’ufficio comprende due atti diversi: chi vanta il diritto *presenta,* e l’autorità competente *istituisce,* all’ufficio il candidato, se è idoneo (cf. can. 158-163).

*Elezione*. E’ la designazione del titolare di un ufficio da parte di un collegio o di un gruppo di persone, mediante una votazione, che deve seguire le norme degli statuti o quelle generali del CIC (cf. can. 164-179). L’elezione — che deve essere *accettata* dall’eletto (cf. can. 177) — può essere *semplice*, se è sufficiente affinchè il candidato sia investito dell’ufficio una volta che lo accetti (can. 178); ma può anche richiedere *conferma* da parte dell’autorità competente (can. 179), che non può negarla quando la si solleciti legittimamente, a meno che il candidato non sia idoneo o l’elezione sia risultata irregolare (cf. can. 179 § 4).

*Postulazione.* Quando il candidato che gli elettori considerano più idoneo non può essere validamente eletto a causa di un impedimento da cui si è soliti dispensare (per es., perchè gli manca un titolo accademico, o possiede un anno in meno rispetto all’età richiesta, ecc.), gli elettori possono votare affinchè si presenti la loro *postulazione* all’autorità competente (can. 180-181), che, se l’accetta, concede la dispensa dall’impedimento e, se l’elezione lo richiede, anche la conferma (cf. can. 182-183).

d) Perdita dell’ufficio

Il CIC prevede nei can. 184 ss. diversi modi e procedimenti giuridici attraverso cui si perde la titolarità di un ufficio: *scadere del tempo, età, rinuncià, trasferimento, rimozione* e *privazione* penale.

*Scadere del tempo stabilito*. Quando si tratta di un ufficio conferito per un tempo determinato (non, invece, se è stato conferito per un tempo indeterminato).

*Raggiungimento dei limiti di età stabiliti dal Diritto*. Generalmente si tratterà dell’età stabilita per la pensione. Nel CIC l’età per il pensionamento non opera automaticamente: il procedimento generale prevede che chi abbia raggiunto l’età prevista presenti la sua rinuncia, che deve essere accettata dall’autorità (cf. can. 354; 401 § 1; 411; 538 § 3). Ma le norme che regolano gli altri uffici possono prevedere che l’età per il pensionamento produca effetti diversi (cf., per es., RGCR, artt. 42 ss.).

*Rinuncia*. Il titolare di un ufficio, per giusta causa, può presentare la sua rinuncia all’autorità (cf. can. 187-189). Generalmente la rinuncia non produce effetti giuridici fino a quando non sia accettata dall’autorità, ma in alcuni casi tale accettazione non è necessaria.

*Trasferimento.* Il trasferimento del titolare da un ufficio ad un altro (cf. can. 190-191) può essere deciso solamente dall’autorità da cui dipendono i due uffici. Il trasferimento può essere volontario oppure obbligatorio (in quest’ultimo caso può essere disposto solo per causa grave: cf. can. 190 § 2), e deve avvenire sempre seguendo il procedimento stabilito dal Diritto (per es., il CIC stabilisce dettagliatamente il procedimento relativo al trasferimento dei parroci: cf. can. 1748-1752).

*Rimozione*: E’ la perdita dell’ufficio susseguente ad un decreto dell’autorità (can. 193) — giustificato da gravi cause se la nomina era a tempo indeterminato o non era trascorso il tempo stabilito —, o automaticamente, per disposizione della legge (can. 194), in casi determinati (cf. can. 192). Il CIC stabilisce anche il procedimento di rimozione dei parroci (cf. can. 1740-1747).

*Privazione*. Consiste in un particolare tipo di rimozione, avente sempre natura di sanzione penale (cf. can. 196), che è imposta come esito di un giudizio o di un procedimento amministrativo nel quale risulta provata la commissione di un delitto (*vide* XXXIV, 2) da parte del titolare dell’ufficio (cf. can. 1336 § 1,2.º).

**Organismi collegiali[[2]](#footnote-2)**

a) Nozione

Nell’esercizio delle funzioni pubbliche intervengono, con maggiore o minore intensità, anche diversi organismi la cui caratteristica *giuridica* comune più rilevante è quella di agire *collegialmente*, cioè, di adottare decisioni che esprimono, attraverso la maggioranza dei voti dei propri membri, un’unica volontà del gruppo, in quanto istituzione (*volontà collegiale*). Ecco perchè si attribuisce a tutti questi organismi la qualifica di *collegiali*, o la denominazione generale di *collegi*.

Sebbene il meccanismo col quale vengono prese decisioni sia di tipo collegiale, la natura, l’origine e la funzione dei distinti collegi dell’organizzazione ecclesiastica sono molto diversi. Si parla qui di collegialità come principio giuridico organizzativo, non come fondamento teologico comune a tutti loro. Seguendo l’indovinata sintesi di Viana possono essere indicati diversi fondamenti delle varie manifestazioni dell’attività collegiale nella Chiesa.

*La collegialità episcopale.* E’ un principio ecclesiologico (*vide* XVI, 1 e 3), di Diritto divino, che esprime il vincolo che unisce tutti i vescovi tra di loro e con il loro Capo, il Romano Pontefice (cf. can. 330; LG, 19, 22), attraverso il sacramento dell’ordine nel suo grado supremo e la comunione gerarchica. Il Collegio dei Vescovi con il loro Capo è anche soggetto della suprema potestà sulla Chiesa (cf. can. 336). L’azione collegiale *in senso stretto* del Collegio episcopale — cioè, l’azione di tutto l’episcopato, assieme con il suo Capo, su tutta la Chiesa — si realizza solennemente nel Concilio ecumenico, e ha altre modalità di esercizio (cf. can. 337). Tuttavia la collegialità episcopale si basa anche su altre istituzioni collegiali che non comportano l’esercizio pieno della collegialità, ma si basano sul vincolo di "unità collegiale" tra i vescovi che deriva da essa (cf. LG, 23): il Sinodo dei Vescovi (cf. can. 342 ss.), i Concili particolari (cf. can. 439 ss.) e le Conferenze episcopali (can. 447 ss.). Tratteremo di tutto ciò nei capitoli XVI e XIX.

*La cooperazione sacramentale dei presbiteri con il Vescovo*. I presbiteri, uniti al loro Vescovo per mezzo della comunione gerarchica e con gli altri presbiteri attraverso il sacramento ricevuto e la missione della quale partecipano (cf. PO, 7-8), sono per natura *cooperatori dell’ordine episcopale*, e nella Chiesa particolare formano con il Vescovo un solo presbiterio (cf. LG, 28, CD, 27). Questo è il fondamento di alcuni collegi dell’organizzazione diocesana (*vide* XVIII, 5, a-b), come il collegio dei consultori (cf. can. 502) o il consiglio presbiterale (cf. can. 495 ss.).

*La corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione della Chiesa*. Come abbiamo studiato (*vide* IX), i fedeli hanno, attraverso il battesimo, una dignità comune e partecipano attivamente alla missione della Chiesa, della quale sono responsabili (*corresponsabili*), ognuno secondo la propria condizione (cf. can. 204 § 1). Una delle vie giuridiche (cf. can. 228 § 2) di questa corresponsabilità ontologica è la partecipazione ai Collegi che collaborano nelle funzioni proprie dell’organizzazione ecclesiastica. Tra questi risaltano il sinodo diocesano (cf. can. 460 ss.) e i consigli pastorali (cf. can. 511 ss. e 536; *vide* XVIII, 3; 5, d e 6, e).

*Esigenze di prudenza ed efficacia nella gestione delle funzioni pubbliche.* Altri collegi rispondono in particolare a ragioni di prudenza pastorale — che consiglia di affidarsi a consulenze idonee a prendere decisioni —; e di efficacia nell’amministrazione e gestione dei beni ecclesiastici e di altri affari pubblici. Appartengono a questa tipologia, per es., i consigli per gli affari economici (cf. can. 492 ss., 537; *vide* XVIII, 4, c e 6, e).

b) Tipi di collegi nell’organizzazione ecclesiastica

Da ciò che si è detto si deduce che i collegi che intervengono nelle funzioni pubbliche ecclesiali sono molto diversi per quanto riguarda il loro fondamento, la loro funzione e le loro attribuzioni. Tra i criteri utilizzati per la loro classificazione, vale la pena menzionare almeno i seguenti: l’*ambito* della loro azione; l’*efficacia giuridica* delle loro decisioni e il *tipo di funzioni pubbliche* nelle quali intervengono.

*Secondo il loro ambito*, possono essere *parrocchiali* (per es. il consiglio economico parrocchiale), *diocesani* (per es., il sinodo diocesano), *interdiocesani* (per es., la conferenza episcopale), o *relativi alla Chiesa universale* (per es., il concilio ecumenico).

*Secondo l’efficacia giuridica delle loro decisioni*, si possono distinguere collegi *consultivi*, che danno consulenze con il loro parere (cf. can. 127) all’autorità che detiene la potestà esclusiva di prendere le decisioni (per es., i consigli pastorali, il consiglio presbiterale) e i collegi *deliberativi*, che prendono direttamente decisioni giuridicamente vincolanti (per es., i tribunali collegiali: cf. can. 1426).

*Secondo le funzioni pubbliche in cui intervengono*, possono distinguersi consigli *pastorali* (per es. il sinodo diocesano), *tecnici* (per es. quelli sugli affari economici) e i consigli che intervengono nell’*esercicio della potestà di governo*. Questi ultimi, a loro volta, possono essere *legislativi* (per es., i concili); *amministrativi* (per es. le congregazioni della Curia romana) o *giudiziali* (i tribunali collegiali di diversi gradi).

1. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 226-229. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 229-231. [↑](#footnote-ref-2)